

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 962

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PONTONE, RESTA, DANIELI, FILETTI,
FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI,
SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1993

Ristrutturazione della scuola media

ONOREVOLI SENATORI. - Nello spirito che ha sempre guidato il MSI-Destra Nazionale nell'affrontare i problemi della scuola ripresentiamo, anche in questa legislatura, il disegno di legge per una ristrutturazione organica della scuola media superiore che deve però essere collegata alla ristrutturazione di quella inferiore.

Ecco perchè il disegno di legge che oggi presentiamo si compone, congiuntamente, di alcune fra le tante iniziative adottate dal nostro Gruppo nella scorsa legislatura, e precisamente: una prima parte dedicata alla scuola media inferiore così come stralciata dall'Aula del Senato quando si discuteva, invece, della riforma della scuola elementare; discussione che ha poi portato all'emanazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, e della quale oggi, in sede di verifica sull'implementazione della legge, se ne discute la validità. Il MSI-Destra Nazionale è tutt'ora contrario ad un sistema che ha abolito la cara e tradizionale figura della maestra o del maestro e di cui ciascuno conserva anche da adulto un particolare ricordo, per sostituirla ad un gruppo di insegnanti che si alternano durante la giornata, non consentendo al bambino di aver un «punto di riferimento».

Ma torniamo alla scuola media per evidenziare subito un importante aspetto della nostra iniziativa, quello relativo alla durata del corso di studi: 4 anni per la scuola media inferiore e 4 anni per quella superiore.

La scuola media inferiore rappresenta il completamento della scuola primaria e, allo stesso tempo, opera il passaggio agli studi superiori attraverso un processo di formazione della personalità e di una base di conoscenze indispensabile per il futuro orientamento dell'individuo.

È prevista l'intensificazione delle lingue straniere e dell'educazione fisica, nonché

uno spazio per attività «parascolastiche» che saranno ben presenti anche nel corso degli studi superiori.

Per quanto riguarda la media superiore indichiamo con la massima chiarezza la suddivisione del corso di studi in due aree opportunamente articolate al loro interno e - come detto - della durata di 4 anni. Ne risulta una scuola media superiore compatta ed organica, che può assolvere bene, anche attraverso la revisione sostanziale dei contenuti, alla sua specifica funzione sia che ci si riferisca all'istituto tecnico che al liceo unico.

Infatti le due aree previste sono:

una umanistico-scientifico-artistica, istituendo cioè un liceo unico che accolga (oltre ai licei classico e scientifico) anche l'attuale istituto magistrale;

una umanistico-tecnico-professionale, rappresentata da un istituto tecnico articolato in vari indirizzi.

Nel presentare questo disegno di ristrutturazione dell'ordinamento relativo alla fascia dell'obbligo, riteniamo utile ribadire la nostra concezione dello Stato e della società e, quindi, rappresentando questa una delle fondamentali categorie morali, ove la cultura si fa educazione e da entità astratta si trasforma in uno strumento di civiltà, di società e di libertà. Per noi la scuola è la struttura portante della società nazionale e pertanto essa, nei contenuti e nelle strutture, deve risultare funzionale ad un disegno politico che si deve concretamente realizzare attraverso una istituzione educativa che stimoli e favorisca la partecipazione di tutte le componenti; partecipazione che secondo noi non è concepibile in modo egualitario ed assemblare ma in maniera organica e gerarchica, secondo la natura dei valori, delle dignità e delle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzioni che volitivamente affermano i meriti e l'intelligenza. Nel sistema politico da noi ipotizzato e basato sulla partecipazione al potere decisionale delle categorie, alla scuola va conferito il compito di agire nella società e per lo Stato, senza delegare ad altri organismi la facoltà della politica educativa e della gestione. La scuola è quindi, per noi, la struttura principale alla quale affidiamo il compito di trasformare l'aggregazione di individui in popolo, il quale si fa Nazione e Stato allorchè la ritrovata unità di intenti si trasforma in consapevolezza di un destino storico comune. Pertanto questa scuola dovrà formare un cittadino libero, cosciente e consapevole che la sua libertà è garanzia di una società autenticamente libera.

Il Movimento sociale italiano-Destra Nazionale ritiene che quando taluni principi cui si ancorano gli indirizzi e le strutture dimostrano la loro insufficienza o la loro totale discordanza con la possibilità di sviluppo della società e quando emerga una precisa volontà negativa che operi al fine di ostacolarne il ritmo, di frenare in ogni modo il suo armonico esprimersi, di opporre ostacoli alla libertà dei cittadini, occorre prestare particolare attenzione alle istituzioni su cui necessariamente poggia l'edificio sociale, al fine di verificare e di ricercare la funzionalità del sistema.

Tra queste istituzioni non v'è dubbio che una delle fondamentali sia l'organismo scolastico le cui possibilità di incidenza sono eccezionali, sia per l'arco di tempo in cui si trova ad operare, sia per l'ampiezza della sua penetrazione.

Per questo noi ci opponiamo alla facilità, al pressapochismo, alla arbitrarietà che sono divenuti l'espressione più congeniale del «fare scuola», mentre i giovani, proprio nella scuola, devono apprendere il senso della fatica e del sacrificio, l'amore per la libertà, senza i quali non si realizza alcuna formazione umana, nè è dato poi di svolgere coscientemente e attivamente il proprio ruolo nella società, che dobbiamo ormai vedere come inserita e proiettata nell'ambito europeo.

L'elezione diretta da parte del popolo del Parlamento europeo ha indubbiamente costituito il primo passo verso la creazione di una Europa che non sia più soltanto un aggregato economico, ma si avvii a diventare la nuova realtà politica che trova nella storia le sue premesse e nella realtà del presente le sue motivazioni: la realtà dell'Europa-Nazione.

Il passaggio alla nuova realtà europea è strettamente necessario se vogliamo darle un contenuto ideale, contenuto che non può essere costituito dalle motivazioni economico-utilitaristiche alle quali i partiti si sono in genere riferiti; è evidente, in altre parole, che l'idea della Nazione-Europa dovrà penetrare nelle coscienze (soprattutto in quelle dei giovani). D'altra parte ciò non sarà possibile senza creare uno strumento culturale comune, che non può che essere quello della scuola.

Una scuola europea in cui le Patrie particolari non si rinneghino ma si esaltino nella Patria comune, come Dante non rinnegò l'Italia quando la inserì nell'impero o Goethe, Stendhal o Shelley non rinnegarono la Germania o la Francia o l'Inghilterra quando esaltarono ed amarono la nostra terra.

La scuola europea è dunque una pregiudiziale indispensabile per la nascita dell'Europa di domani, ed il Movimento sociale italiano si onora di proporre - primo fra tutti i partiti politici europei - gli schemi fondamentali.

La nostra proposta di ristrutturazione della scuola media inferiore muove dalla constatazione del fallimento dell'attuale scuola media che - per ammissione di tutti - ha totalmente mancato ai suoi presupposti fondamentali. E non poteva essere altrimenti dal momento che essa è stata piuttosto il risultato di un esagerato ossequio a concetti astratti e a tecniche astruse, figlia di compromessi politici; l'attuale scuola media è nata già vecchia ed ha subito denunciato gravi lacune che non sono state colmate neppure in parte con i successivi e ripetuti «ritocchi».

Essa, in particolare, non ha saputo rispondere agli scopi programmatici che si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prefiggeva e cioè dare agli alunni un'adeguata cultura di base e un preciso «orientamento» sugli studi o sulle attività da seguire o da intraprendere nelle fasi successive, ha mostrato inoltre una grossa sfasatura rispetto alle richieste ed alle esigenze sociali, non riuscendo neppure a far coincidere la conclusione di questo ciclo scolastico con l'attuale inizio dell'età lavorativa.

La nuova scuola media da noi proposta, grazie al prolungamento del suo ciclo, verrà ristrutturata nei suoi programmi con l'approfondimento e l'ampliamento dei contenuti già esistenti e di conseguenza con la loro organica revisione anche in base ai concetti di maggiore elasticità e duttilità interdisciplinare. In particolare è risultato opportuno, al fine di avere una scuola media rinnovata, seria e idonea ai tempi nuovi, quanto segue:

a) che un ampio spazio venga riservato, anzi riacquisito, al «lavoro» (nella disciplina «educazione tecnica»), che può e deve costituire per il giovane studente un primo concreto impatto con la realtà socio-economica, sicchè il ragazzo si abitui a considerare la scuola ed il lavoro come due aspetti ineliminabili della propria formazione e realizzazione umana e sociale: due modi, l'uno e l'altro necessariamente succedenti, di costruire il proprio avvenire;

b) che l'insegnamento dell'educazione fisica sia portato in tutte le classi a tre ore settimanali e finalizzato anche ad impartire agli alunni nozioni di educazione alla salute, opportunamente armonizzate con le esercitazioni fisiche, in modo che si crei precocemente nei giovani la convinzione che attraverso la pratica di un'attività fisica razionale si può esaltare il ritmo delle manifestazioni vitali, accrescere il potenziale organico, elevare il valore biologico globale dell'organismo.

Questa esigenza è più sentita proprio nella vita malsana e sotto certi aspetti difficile di oggi o nelle condizioni debilitanti in cui crescono la maggioranza dei ragazzi. Le possibilità e opportunità di movimento sono nella vita moderna scarse e del tutto insufficienti: la mancanza di aria buona, di sole, di stimoli tonificanti; la

permanenza prolungata e spesso viziata sui banchi scolastici in condizioni igieniche insoddisfacenti; creano le condizioni che portano, purtroppo assai spesso, ad una inevitabile menomazione fisiologica: l'organismo dei ragazzi nel suo complesso risulta impreparato a sostenere forme di attività più intensa e prolungata ed indifeso di fronte alle aggressioni ambientali e microbiche;

c) che la lingua latina sia obbligatoria per tutti nei primi due anni del corso. Nel terzo e quarto anno dovrà optarsi tra il proseguimento della lingua latina o l'intensificazione dello studio della lingua straniera.

Lo studio del latino obbligatorio nelle prime due classi offre a tutti l'opportunità di una preparazione omogenea, al di fuori e al di sopra di ogni discriminazione ambientale e socio-economica e tra l'altro fornisce ai giovani una capacità critico-logica che si rivela necessaria soprattutto nel mondo della tecnologia avanzata in cui viviamo. Inoltre, attraverso questo insegnamento si conseguirà un triplice obiettivo: l'acquisizione di elementi linguistici che favoriscono il corretto uso della lingua italiana; una corretta conoscenza degli aspetti più salienti della civiltà classica; una possibilità propedeutica per il successivo approfondimento in terza e quarta classe, obbligatorio per chi intenda proseguire gli studi nell'area umanistico-scientifico-artistica.

Si prevede la costituzione di scuole e classi particolarmente idonee per alunni minorati psichici riconosciuti gravi; queste scuole e classi saranno organizzate secondo i suggerimenti specifici della pedagogia ed i criteri più aggiornati della didattica differenziale e tali classi saranno di regola ubicate negli stessi edifici delle classi normali in modo che possano essere proficuamente utilizzati i momenti comuni destinati alla socializzazione ed alla integrazione.

Sono previsti inoltre istituti specializzati per alunni minorati nella vista o nell'udito.

Il fine di questo disegno di legge è la formazione di una scuola media nuova

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che dovrà unire serietà, capacità formativa e completezza di formazione culturale e che dovrà essere capace di mettere in luce gli aspetti fondamentali che accomunano tutti i popoli europei nella civiltà occidentale.

Nel predisporre la parte relativa alla scuola media superiore abbiamo tenuto presente l'esigenza di un logico raccordo di questa con la scuola media inferiore che ne rappresenta l'indispensabile fase preparatoria.

Aver portato da tre a quattro anni la durata della scuola media consente all'adolescente di conseguire una maturazione tale da permettergli di operare una scelta ponderata in relazione alle proprie attitudini ed alle proprie aspirazioni.

Se la scuola dell'obbligo è - e deve essere - scuola di massa e non di *élite*, ciò non significa che si debba rinunciare ad una scuola di selezione, senza la quale la nostra società sarebbe ineluttabilmente destinata a svolgere ruoli subalterni ecco perchè si indica con la massima chiarezza la suddivisione del corso di studi della media superiore in due aree opportunamente articolate al loro interno e della durata di 4 anni. Ne risulta una scuola media superiore compatta ed organica, che può assolvere bene, anche attraverso revisioni sostanziali dei contenuti, alla sua specifica funzione sia che ci si riferisca al liceo unico che all'istituto tecnico.

Riepilogando, il progetto di riforma della scuola secondaria superiore che presentiamo prevede:

1) riduzione da cinque a quattro anni della durata dei corsi (l'anno «mancante» è recuperato nella scuola media inferiore) ed eliminazione di ogni divisione all'interno di essi;

2) un più elevato contenuto culturale reso possibile da una selettività che sarà in parte automatica;

3) un più stretto collegamento con l'ordine universitario ed una conseguente qualificazione culturale di tutti i docenti;

4) un unico liceo articolato in due indirizzi che comprende anche l'attuale istituto magistrale;

5) un completamento a livello universitario della preparazione dei maestri elementari;

6) la *conservazione dell'istituto tecnico*, che noi riteniamo valido (con la rivalutazione del concetto dell'umanesimo della tecnica) sia per la qualificazione alle professioni di medio livello che per la prosecuzione degli studi nelle facoltà universitarie congeniali ai vari indirizzi.

Sono questi i principi e le idee per un organico riordinamento che affronti il problema della scuola italiana con criteri realistici e non, come si sta facendo, in maniera utopistica e nominalistica.

Onorevoli senatori, con il nostro disegno di legge abbiamo inteso offrire alle giovani generazioni ed alla Nazione uno strumento agile e moderno e comunque capace di adeguare l'istruzione scolastica alle esigenze della nostra società considerata nei suoi complessi e molteplici aspetti.

Una cosa, comunque, ci piace sottolineare particolarmente e cioè che attraverso il tipo di scuola da noi proposto intendiamo concorrere alla edificazione di un tipo di società armonicamente organizzata e nella quale siano valorizzate la libertà e le attitudini individuali non meno della competenza, che sola può garantire il lavoro umano nelle sue articolazioni.

Per tali ragioni confidiamo nel vostro assenso ed in un rapido *iter* di approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

1. La scuola media, quale componente di un ordinamento scolastico che deve essere base morale e civile della società, momento essenziale nella formazione della coscienza e della personalità dei giovani, costituisce il naturale e necessario completamento della scuola di grado primario.

2. La scuola media opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni, iniziato nella scuola elementare, e dà sia una valida cultura di base, sia un preciso orientamento; promuove riflessioni ed iniziali atteggiamenti critici nei riguardi degli aspetti della realtà sociale, per acquisire un serio concetto della libertà e dello Stato e per sviluppare principi di collaborazione e di socialità.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE

Art. 2.

1. Alla scuola media si accede dopo aver concluso positivamente il secondo ciclo della scuola elementare.

Art. 3.

1. Il corso degli studi della scuola media è quadriennale.

Art. 4.

1. Le discipline di insegnamento sono le seguenti: italiano, storia ed educazione civica, lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo), educazione artistica, matematica, scienze naturali, geografiche e di valorizzazione dell'ambiente, educazione al lavoro ed alla tecnica, educazione fisica, educazione musicale, religione o materia alternativa.

2. Nelle prime due classi è obbligatorio lo studio della lingua latina.

3. Nelle successive due classi gli alunni sono tenuti a scegliere tra il proseguimento dello studio del latino o l'intensificazione dello studio della lingua straniera.

Art. 5.

1. L'insegnamento dell'educazione fisica è, in tutte le classi, di tre ore settimanali.

2. L'insegnamento deve consentire la piena applicazione del concetto di educazione fisica inteso nel suo significato integrale che comprende in modo unitario ed organico anche l'educazione alla salute.

Art. 6.

1. Ogni classe non può essere costituita da più di venti allievi.

Art. 7.

1. Sono ammesse materie di studio facoltative costituenti attività parascolastiche. Tali materie di studio sono scelte dal collegio dei docenti, sentito il consiglio di istituto, tra quelle indicate dal Ministero della pubblica istruzione. In particolare dovrà essere riservato adeguato spazio alla conoscenza ed alla trasmissione di aspetti caratteristici delle tradizioni, della cultura e dei codici orali regionali e locali.

2. Il personale preposto alle attività di cui al comma 1 deve essere fornito di titolo

di studio specifico ed incluso in apposite graduatorie provinciali.

3. Le attività parascolastiche devono essere svolte in orario pomeridiano per non più di due pomeriggi la settimana.

Art. 8.

1. Sono previste classi particolarmente idonee per alunni riconosciuti minorati psichici.

2. Le classi di cui al comma 1, funzionanti nello stesso edificio scolastico delle classi normali, sono formate da non meno di quattro e non più di otto alunni. In tali classi gli insegnanti sono affiancati, a titolo consultivo, da una *équipe* medico-psicopedagogica in grado di assistere stabilmente gli alunni ed i programmi devono essere flessibili ed adattabili alle necessità ed ai ritmi di apprendimento degli alunni.

3. In mancanza del numero minimo di cui al comma 2, gli alunni devono essere avviati presso classi speciali funzionanti in scuole viciniori.

4. Le spese di trasporto degli alunni di cui al presente articolo sono a totale carico delle amministrazioni competenti.

5. Il personale insegnante agli alunni di cui al presente articolo deve essere specializzato nelle attività preposte.

Art. 9.

1. Per alunni non vedenti e minorati della vista, per sordi, sordastri e sordomuti, sono previsti istituti specializzati.

2. Il personale docente di tutte le discipline negli istituti di cui al comma 1, oltre che dei normali titoli di studio previsti dalla legislazione vigente, deve essere fornito degli opportuni diplomi di specializzazione.

Art. 10.

1. Il calendario scolastico, della durata di 200 giornate di lezione ed articolato in base ad esigenze di carattere igienico ed econo-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mico, oltre che didattico-pedagogico, sarà stabilito da apposita legge dello Stato.

2. Ai fini didattici ed operativi, l'anno scolastico è suddiviso in tre periodi di durata pressochè uguale.

Art. 11.

1. Al termine di ciascun periodo scolastico di cui al comma 2 dell'articolo 10, il consiglio di classe, composto dai soli docenti, valuta gli allievi sulla base dei risultati conseguiti in ciascuna disciplina, attribuendo un voto espresso in decimi ed integrando tale valutazione con un giudizio sintetico che tenga conto del grado di maturità raggiunto dall'alunno, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, delle eventuali carenze dimostrate e di tutti quegli elementi che siano ritenuti utili per accertare la preparazione culturale e l'armonico sviluppo della sua personalità.

2. Al consiglio di classe partecipano a titolo consultivo i docenti di attività parascolastiche.

Art. 12.

1. Gli alunni che a giudizio del consiglio di classe non abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione globale, rivelando carenze tali da compromettere la loro evoluzione formativa ed un regolare proseguimento negli studi, sono ammessi condizionatamente alla classe successiva. Alla fine del primo periodo di essa, il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

Art. 13.

1. L'amministrazione scolastica provvede ad organizzare corsi estivi per gli alunni di cui all'articolo 12 finalizzati a colmare le lacune scoperte durante l'anno scolastico. Detti corsi sono affidati ad insegnanti della

provincia che ne facciano richiesta, retribuiti in una misura annualmente concordata con tutte le organizzazioni sindacali della scuola.

Art. 14.

1. La scuola media inferiore si conclude con l'attribuzione di un giudizio di idoneità a proseguire gli studi nel successivo ciclo della scuola dell'obbligo.

Art. 15.

1. Le scuole medie, per gli allievi appartenenti a gruppi linguistici di zone di confine o a particolari gruppi etnici, devono seguire le indicazioni dei precedenti articoli e quelle particolari dettate dal Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 16.

1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.

2. Essa non può tendere a soddisfare la vanità di specifiche categorie sociali o di vuote ambizioni personali, ma concorre alla formazione dei giovani - senza distinzioni socio-economiche - sì che essi possano poi contribuire con la loro preparazione nelle arti e nelle professioni al benessere sociale e al progresso nazionale.

Art. 17.

1. Nella scuola media superiore i giovani approfondiscono le capacità critiche secondo la concezione della vita che si attua nelle discipline umanistiche, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica.

2. È garantita ai giovani la facoltà di seguire gli indirizzi maggiormente conformi alle attitudini rivelate nel quadriennio di scuola media inferiore.

Art. 18.

1. Il rispetto del principio dell'eguaglianza dei cittadini, sancito dalla Costituzione, è garantito dall'intervento dello Stato in favore dei giovani capaci e meritevoli che appartengano a famiglie con basso reddito.

2. La legge stabilisce la natura degli interventi dello Stato volti alla realizzazione di quanto enunciato nel comma 1.

Art. 19.

1. Unitamente alla preparazione intellettuale, la pratica dello sport è indispensabile per la formazione non solo fisica, ma anche civile e morale dei giovani. Gli alunni delle scuole superiori devono quindi esercitarsi in una o più attività sportive sia a livello preparatorio sia a livello agonistico per almeno due pomeriggi la settimana.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono a dotare ogni istituto di idonee attrezzature sportive polivalenti. Le stesse attrezzature possono essere usate da più istituti purchè sia garantita a ciascuno di essi la facoltà di disporne per almeno sei ore pomeridiane complessive.

Art. 20.

1. Particolare rilievo deve essere dato alle attività del turismo scolastico con l'organizzazione di visite guidate in città d'arte, centri di importanza storica, zone

archeologiche di grande interesse ambientale e paesaggistico, a manifestazioni fieristiche, artistiche, culturali in genere ed a importanti avvenimenti sportivi, e ciò nell'intento di favorire l'ampliamento degli orizzonti intellettivi degli allievi e come incentivo alla conoscenza di determinati fenomeni sociali e di costume della Nazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 è prevista anche l'organizzazione di scambi fra scuole di province o regioni diverse e di seminari di studi da effettuarsi in centri idonei e in periodi di bassa stagione turistica.

3. Sia nel corso degli scambi che nei seminari previsti dal comma 2 può essere dato spazio anche alle attività sportive di cui alla presente legge.

4. Alle spese per le visite guidate, gli scambi interprovinciali ed interregionali, l'organizzazione dei seminari di studi, purchè essi si svolgano nell'ambito del territorio nazionale, deve concorrere lo Stato per garantire la partecipazione, a titolo parzialmente o totalmente gratuito, a secondo dei casi, agli alunni di condizioni economiche più disagiate.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Art. 21.

1. La scuola media superiore si articola in un'area umanistico-scientifica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

2. L'area umanistico-scientifica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:

- a) filologico;
- b) pedagogico;
- c) artistico;
- d) musicale.

3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita dall'istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

- a) agrario;
- b) amministrativo-commerciale;
- c) industriale;
- d) linguistico per le attività turistiche e commerciali;
- e) nautico ed aeronautico;
- f) per geometri;
- g) per le attività alberghiere.
- h) biosanitario.

4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.

5. Ambedue le aree, quella umanistico-scientifica e quella umanistico-tecnico-professionale, hanno un corso di studi quadriennale.

6. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

Art. 22.

1. Alla scuola media superiore possono accedere i giovani che, in possesso del giudizio di idoneità conseguito al termine del secondo ciclo della scuola media inferiore, superino un esame di ammissione.

2. L'esame di ammissione di cui al comma 1 consiste in una prova di composizione in lingua italiana, una prova scritta di matematica ed un esame orale interdisciplinare.

3. La commissione per l'esame di ammissione di cui al comma 1 è composta di cinque membri: quattro insegnanti della scuola superiore, di cui uno con funzioni di presidente, ed un insegnante della scuola media inferiore.

4. Ogni commissione deve esaminare non meno di 20 e non più di 30 alunni.

5. A conclusione dell'esame la commissione, unitamente al giudizio di idoneità, deve formulare una indicazione orientativa per la scelta dell'area e dell'indirizzo. Tale indicazione non è però vincolante per le scelte dello studente.

Art. 23.

1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

2. I consigli di facoltà possono deliberare, tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano seguito indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi del comma 1.

Art. 24.

1. Il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare e all'insegnamento nella scuola materna è rilasciato dall'università al termine di appositi corsi biennali teorico-pratici ai quali possono essere ammessi esclusivamente i giovani che, nel liceo, abbiano seguito l'indirizzo pedagogico.

Art. 25.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo.

Art. 26.

1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di 24 classi. Ogni classe non può essere costituita da più di 25 allievi.

2. Il superamento del numero di 24 classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. L'adozione di tale provvedimento è di competenza dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 27.

1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune a tutti gli indirizzi che si completa con un gruppo di materie a scelta dell'allievo.

2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per un'approfondita preparazione culturale, esse sono: italiano, latino, storia, filosofia, lingua straniera, matematica e fisica, educazione fisica, scienze.

3. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:

a) indirizzo filologico: greco, storia dell'arte o disegno, elementi di diritto pubblico, analisi matematica;

b) indirizzo pedagogico: pedagogia e didattica, psicologia, disegno e musica, diritto pubblico con elementi di legislazione scolastica;

c) indirizzo artistico: anatomia artistica, storia dell'arte, discipline geometriche architettoniche, discipline pittoriche, discipline plastiche, diritto pubblico con elementi di legislazione sulla tutela dei beni culturali;

d) indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia ed estetica musicale, musica d'insieme ed esercitazioni orchestrali, strumento principale, strumento complementare.

4. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, viene fissata dalla commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'articolo 49 della presente legge. In questa distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in quattro anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi due, lo studio degli insegnamenti elettivi.

Art. 28.

1. L'istituto tecnico, oltre che a tendere alla formazione intellettuale, morale, socia-

le e civica, fornisce una preparazione alle professioni di medio livello e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari a norma e con le modalità previste dall'articolo 31.

Art. 29.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.

Art. 30.

1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di 20 classi. Tale limite può essere portato fino a 30 classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.

2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di 25 alunni.

Art. 31.

1. I giovani che abbiano favorevolmente concluso gli studi nell'istituto tecnico possono essere ammessi alle facoltà universitarie corrispondenti agli indirizzi seguiti.

2. Tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, i consigli di facoltà possono deliberare la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano seguito indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi della presente legge.

Art. 32.

1. L'istituto tecnico si struttura in un'area didattica comune ed in una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.

2. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono, attraverso le fondamentali conoscenze proprie della nostra cultura, l'aspetto umanistico:

a) italiano;

b) storia;

- c) lingua straniera;
- d) matematica;
- e) educazione fisica.

3. Le materie caratterizzanti di specifici indirizzi vengono puntualmente definite dalla commissione prevista dall'articolo 49 della presente legge.

Art. 33.

1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifica è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di una lingua straniera, che deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

2. Per gli alunni che frequentano l'area umanistico-tecnico-professionale, ad eccezione dell'indirizzo linguistico, è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera che deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

3. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di tre lingue straniere, almeno una delle quali deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

4. Per tutti l'insegnamento delle lingue straniere deve essere impartito per un congruo numero di ore settimanali che è determinato ed articolato della commissione istituita ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

Art. 34.

1. Per gli alunni della scuola media superiore l'insegnamento della religione è regolato dalle norme dei patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, e dalle eventuali intese stipulate dallo Stato con le altre confessioni religiose.

CAPO III

PROFESSIONALIZZAZIONE

Art. 35.

1. I giovani che non intendano proseguire gli studi nelle facoltà universitarie sono

ammessi, dopo aver conseguito il diploma di maturità tecnica, a frequentare corsi biennali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati dai consigli distrettuali nei distretti scolastici in cui esistano istituti tecnici con indirizzi del tipo al quale i corsi si riferiscono.

2. Le Regioni, le province ed i comuni collaborano, unitamente agli ordini professionali e alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura all'organizzazione dei corsi di cui al comma 1. Gli istituti tecnici di provenienza e gli ordini professionali forniscono le strutture richieste e cooperano allo svolgimento dei corsi.

3. Al termine dei corsi di cui al comma 1 viene rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consenta l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

4. Nessun corso abilitante all'esercizio delle professioni può essere indetto quando non venga richiesto e frequentato da almeno 15 candidati.

Art. 36.

1. L'accesso ai pubblici uffici e alle professioni, da parte dei cittadini in possesso dei singoli diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti, ove esistano, i rispettivi organi professionali.

CAPO IV

ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 37.

1. Tutte le lezioni e le esercitazioni, ad eccezione delle attività sportive di cui al precedente articolo 19 e delle visite, degli

scambi e dei seminari, di cui al precedente articolo 20, si svolgono, per quanto possibile, in orario unico antimeridiano.

Art. 38.

1. L'attività scolastica, ai fini didattici ed operativi, è suddivisa in tre periodi di durata pressochè eguale. Al termine di ogni periodo i consigli di classe attribuiscono ad ogni alunno un punteggio in decimi per ciascuna materia in programma ed una valutazione della condotta scolastica, che può essere giudicata «buona», «soddisfacente» o «insoddisfacente».

Art. 39.

1. Sono promossi alla classe successiva gli alunni che nella valutazione relativa all'ultimo periodo scolastico abbiano conseguito un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni materia d'insegnamento e la valutazione di «buono» o «soddisfacente» nella condotta.

2. La valutazione di cui al comma 1 terrà anche conto del *curriculum* dell'intero anno scolastico.

3. Non si procede alla valutazione degli alunni che siano stati assenti per un numero di giorni superiore ad un terzo di quelli effettivi di lezione. Essi possono però sostenere in seconda sessione, al pari dei privatisti, l'esame di ammissione alla classe successiva superando le prove in tutte le materie di studio.

4. Gli alunni di cui al comma 3, come quelli che per gravi e comprovati motivi hanno conseguito, in una o più discipline e comunque in non più di tre, il punteggio minimo richiesto per la promozione, sono ammessi condizionatamente alla classe successiva.

5. Alla fine del primo periodo di ammissione condizionata di cui al comma 4, il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

Art. 40.

1. Contemporaneamente agli esami di maturità si svolgono anche esami di integrazione per alunni provenienti da scuole di altra area o di altro indirizzo.

2. Le modalità di svolgimento degli esami di integrazione, di cui al comma 1, sono fissate dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 41.

1. Nessuna classe può essere frequentata per più di due anni, salvo che per gravi e comprovati motivi la cui valutazione spetta al collegio dei docenti.

CAPO V

ESAMI DI MATURITÀ

Art. 42.

1. Al termine della scuola superiore gli alunni giudicati idonei dai relativi consigli di classe a maggioranza dei componenti, sostengono un esame di maturità che ha inizio il 10 giugno e deve concludersi entro la fine del mese stesso.

Art. 43.

1. L'esame di maturità consiste nello svolgimento di tre prove scritte, o pratiche o grafiche, e in un colloquio che il candidato è chiamato a sostenere su tutte le materie in programma nell'ultimo anno di corso.

2. Il colloquio si svolge in due distinti momenti per quel che si riferisce alle materie umanistiche e a quelle tecnico-scientifico-professionali. Il colloquio ha per oggetto, in una visione organica d'assieme, vari punti delle materie di studio, che il candidato deve dimostrare di aver approfondito nei necessari elementi formativi ed informativi.

3. I colloqui devono muovere da un argomento liberamente scelto dal candidato.

Art. 44.

1. Le commissioni d'esame sono composte da tutti gli insegnanti del consiglio di classe e si suddividono, al momento del colloquio, in due sottocommissioni che raggruppano gli insegnanti delle materie umanistiche e quelli delle materie tecnico-scientifico-professionali.

2. Le commissioni sono presiedute da un commissario nominato dal Ministro della pubblica istruzione e scelto tra le seguenti categorie:

- a) docenti universitari;
- b) presidi ordinari di scuola media superiore;
- c) presidi e docenti di scuola media superiore in quiescenza, purchè prima del collocamento a riposo ne avessero titolo;
- d) ordinari delle scuole superiori non impegnati nel corso dell'ultimo anno e che ne abbiano titolo.

3. Ogni presidente governativo può presiedere non meno di due e non più di tre commissioni dello stesso istituto.

Art. 45.

1. Nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti, fanno parte della commissione per gli esami di maturità solo i docenti abilitati all'insegnamento delle corrispondenti materie negli istituti di Stato.

2. I provveditori integrano, se necessario, le commissioni per gli esami di maturità di cui al comma 1.

Art. 46.

1. Per ogni anno scolastico, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le materie oggetto delle prove scritte o grafiche o pratiche.

2. Prova scritta comune a tutte le scuole superiori è la prova di italiano.

3. I temi relativi alle prove scritte, grafiche o pratiche, sono stabiliti e inviati dal Ministro della pubblica istruzione e sono resi noti ai presidenti delle singole commissioni nella mattinata in cui si svolgono le prove medesime.

Art. 47.

1. Ai presidenti e ai commissari degli esami di maturità spetta un compenso adeguato alla delicatezza del lavoro svolto e proporzionale alla durata dei lavori. Ai presidenti spetta anche, ove competa, una indennità di missione che consenta loro di soggiornare, con il decoro richiesto dall'importanza del loro compito, nella sede di esami.

Art. 48.

1. A conclusione dell'esame la commissione formula un giudizio sui singoli candidati tenendo conto dei risultati delle prove d'esame, del *curriculum* scolastico e del giudizio di ammissione.

2. Il candidato è dichiarato «maturo» o «non maturo».

3. La valutazione dei candidati maturi è espressa con un punteggio da 36 a 60. Per l'attribuzione del punteggio di 60 occorre l'unanimità dei componenti la commissione.

Art. 49.

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che abbiano insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università, nonché da professionisti indicati dai rispettivi Collegi nazionali per quanto si

riferisce all'area umanistico-tecnico-professionale.

2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

a) le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e le specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dall'articolo 27;

b) i programmi di insegnamento;

c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;

e) la corrispondenza delle nuove cattedre a quelle precedenti;

f) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.

Art. 50.

1. La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 49, conclude i lavori entro 90 giorni dalla sua composizione e comunica le proposte al Ministro della pubblica istruzione che provvede a nominare una seconda commissione composta di docenti di scuola superiore, di universitari particolarmente esperti di problemi scolastici, di ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Il compito della commissione di cui al comma 1 è quello di definire i criteri di ammissione alle facoltà universitarie per i giovani che abbiano conseguito il diploma di maturità.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

1. La presente legge entra in vigore a partire dal secondo anno scolastico successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con proprie ordinanze, il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Art. 52.

1. Alle maggiori eventuali spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con modificazioni dei capitoli di bilancio dello Stato previsti per il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 53.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme ed i regolamenti in vigore purchè non incompatibili con i suoi principi informativi.